



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 05/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4949/2022 promossa da:

Parte_1 (C.F./P.I. C.F._1), rappresentato e difeso dall'avv.
Avvocato_1, elettivamente domiciliato in Lg_1, Indirizzo_1 presso lo
studio del difensore;

RICORRENTE

Contro

Controparte_1 (C.F./P.I. P.IVA_1, in persona del Presidente pro-tempore, che agisce
in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_1, Org_1
rappresentato e difeso dall'avv. Avvocato_2, elettivamente domiciliato in Lg_1, in [...] Indirizzo_2 ;

CONVENUTO

Avente ad oggetto: **opposizione a ordinanza-ingiunzione**

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

*“Previa sospensione dell'esecuzione dei verbali impugnati delle relative sanzioni accessorie ai quali il fermo ed il sequestro dell'autoveicolo
in accoglimento del presente ricorso per i motivi sopra esposti, annullare e/o dichiarare nulla, annullabile e comunque
inefficace l'ordinanza – ingiunzione Num_1 priva di data notificata il 6/07/2022.
con vittoria di spese diritti ed onorari oltre IVA CPA e rimborso spese generali come per legge”.*

Per parte convenuta:

*“- in via principale e nel merito, respingere le domande tutte proposte da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sformate di prova, rigettando per l'effetto l'opposizione proposta dalla medesima, confermando integralmente di conseguenza l'ordinanza ingiunzione -provvedimento amministrativo / verbale di accertamento per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, legge n. 638/1983- ex adversis impugnata, ribadendone l'esecutorietà e condannando comunque parte opponente al pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative indicate nel ridetto atto ovvero accertande in corso di causa, oltre accessori come per legge maturati e maturandi fino al saldo;
- in via ulteriormente subordinata, ancora nel merito, nel denegato caso di revoca del provvedimento in parola, condannare controparte al pagamento delle somme dovute per sanzioni amministrative accertande in corso di causa e relativi accessori come per legge, maturati e maturandi fino al saldo.
Con vittoria di spese e onorari di lite”;*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 26/07/2022 il sig. *Parte_1* ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. *Num_2* notificata il 6.7.2022 con la quale gli è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 17.000,00 a titolo di sanzione per omesso versamento all'*CP_1* delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'art. 2 co. 1 bis d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 per l'annualità 2013.

Parte opponente allega che:

- non sono mai stati notificati gli avvisi di accertamento n. *CP_1*.8106.15/06/2017. *Num_3* del 05/07/2017 e n. *CP_1*.8106.15/06/2017. *Num_4* del 05/07/2017 indicati nell'ordinanza-ingiunzione;
- l'ordinanza-ingiunzione è rivolta al sig. *Parte_1* nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile della "società *Organizzazione_2* *Lg_2* [...] .SE CF *P.IVA_2* ";
- tuttavia, non esisterebbe alcuna società con tale denominazione;
- il codice riferito appartiene al condominio *Org_2* di *Indirizzo_3* ";
- il sig. *Pt_1* non è mai stato amministratore di tale condominio, essendolo stata, per contro, la *Controparte_2* [...] di cui il sig. *Pt_1* è stato amministratore sino al 2012.

Si è ritualmente costituito in giudizio l'*CP_1* allegando che l'avviso di accertamento n. prot. *CP_1*. *Num_5* è stato notificato al sig. *Pt_1* il 15.6.2017 (notifica perfezionata il 5.7.2017, doc. senza numero allegato alla memoria difensiva) e che il provvedimento sanzionatorio è stato notificato al medesimo in quanto risultante dall'anagrafica unica come legale rappresentante del *Parte_2* .SE, carica posseduta sino al 30.6.2017, quando è subentrata nella carica l'amministratrice sig.ra *Persona_1*

L'*CP_1* ha altresì documentato che l'importo della sanzione è stato rideterminato in euro 10.000,00.

In ottemperanza all'ordine ex art. 210 c.p.c. l'attuale amministratrice del *Parte_2* ha depositato il verbale dell'assemblea di condominio del 22.5.2013 nel corso della quale il condominio ha revocato il mandato all'amministratore sig. *Pt_1* e ha evidenziato che i contributi della dipendente relativi al 2014 sono stati versati nel 2017, in seguito alla notificazione di avviso di addebito.

1. La notificazione degli avvisi di accertamento

Costituendosi in giudizio, l'*CP_1* ha prodotto l'avviso di accertamento dell'infrazione del 15.6.2017 prot. n. *CP_1*. *Num_5* indirizzata al sig. *Pt_1* e la prova della notificazione perfezionatasi in data 5.7.2017 con il ritiro della comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale.

2. La responsabilità dell'amministratore di condominio dell'illecito amministrativo

Il sig. *Pt_1* pare negare la titolarità passiva dell'obbligazione sanzionatoria, in quanto:

- non esiste alcuna società *Organizzazione_2* *Parte_2* .SE;
- egli è stato legale rappresentante di due società, tra le quali non vi è quella indicata nell'avviso di accertamento e nell'ordinanza ingiunzione;
- la denominazione *Pt_2* *Parte_2* *Parte_2* .SE (con il codice fiscale *P.IVA_2*) appartiene invero ad un condominio, di cui il ricorrente non è stato

direttamente amministratore, essendo stata per contro amministratrice del condominio la società Controparte_2 di cui il sig. Pt_1 è stato legale rappresentante;

- Dal 2013 in ogni caso sarebbe diventata amministratrice di tale condominio la sig.ra [...] Persona_2

Il ricorso è infondato.

Dall'avviso di accertamento dell'infrazione, si evince che oggetto di sanzione è l'omesso versamento dei contributi del dipendente del Parte_2 Pt_2 [...]. SE per le mensilità di febbraio e marzo 2013.

2.1 In primo luogo, appare pretestuosa la contestazione relativa alla inesistenza di una società denominata Indirizzo_4. L'indicazione del codice fiscale, tanto nell'avviso di accertamento quanto nell'ordinanza ingiunzione, consente di identificare chiaramente il soggetto rappresentato dal sig. Pt_1 nel condominio Pt_2 Parte_2 [...] Luogo_3

Il termine "società" contenuto nei due atti indicati e riferito al condominio appare frutto di un refuso del quale il destinatario era nelle condizioni di rendersi immediatamente conto, mediante il codice fiscale del condominio.

2.2 In secondo luogo, deve ritenersi documentalmente provato che il sig. Pt_1 persona fisica, ha svolto l'incarico di amministratore del condominio Organizzazione_2 Pt_2 [...]. SE, come emerge dal verbale di assemblea del 22.5.2013, nel quale si legge "*l'amministratore Pt_1 propone di dare le dimissioni [...] Assemblea all'unanimità dei presenti revoca il mandato al sig. Pt_1 [...] il sig. Pt_1 nega di lasciare le documentazioni (libro verbali) che ha portato in assemblea*". In alcun punto di tale verbale emerge che l'incarico di amministratore di condominio sia stato conferito ad una società anziché al sig. Pt_1 persona fisica. Né alcuna documentazione è stata prodotta dal sig. Pt_1 in tal senso.

Con riferimento all'imputabilità dell'illecito all'amministratore di condominio, si richiama, in generale, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "*l'amministratore di condominio svolge l'incarico, riconducibile alla figura del mandato (art. 1129, comma 15, c.c.), di gestione ed amministrazione dei beni comuni, oltre che di tenuta della contabilità (art. 1130 c.c.), e nell'ambito solo di tali attribuzioni ha la rappresentanza dei condomini verso l'esterno (art. 1131 c.c.). Ciò comporta che l'amministratore di condominio può essere chiamato a responsabilità diretta, per avere materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni*" (Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-02-2023, n. 4561). Nel caso di specie, la gestione del rapporto di lavoro del custode del condominio rientra certamente tra gli atti di gestione della cosa comune e tenuta della contabilità demandata all'amministratore di condominio proprio dall'art. 1130 c.c. che riserva all'amministratore i compiti di erogare le spese occorrenti per l'esercizio dei servizi comuni e di eseguire gli adempimenti fiscali (termine da intendersi in senso lato).

Nell'ambito di tali mansioni, dunque, l'amministratore di condominio è obbligato principale in qualità di rappresentante di ente privo di personalità giuridica.

Sotto il profilo temporale, si osserva che, come sopra anticipato, l'omissione contributiva si riferisce all'omissione del versamento di contributi relativi alle mensilità di febbraio e marzo 2013, il cui

pagamento scadeva ad aprile 2013, data in cui il sig. *Pt_1* era ancora amministratore di condominio, essendo stato rimosso dall'incarico dall'assemblea dei condomini solo il 22.5.2013. Il tardivo pagamento dei contributi da parte dell'amministratore di condominio subentrato al sig. *Pt_1* non elimina, infine, l'illecito contestato al sig. *Pt_1*. Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere respinto.

3. Le spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo applicati i valori di cui al DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Respinge l'opposizione;
2. Condanna il sig. *Parte_1* a rimborsare all'*CP_1* le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per onorari, oltre accessori di legge se dovuti e 15% per spese generali.

Torino, 05/03/2024

Il Giudice
dott. Nicola Tritta